

Regolamento recante modifiche al Regolamento in materia di esercizio delle attività di estetista, acconciatore e tintolavanderia di cui agli articoli 26 comma 4, 28 comma 6 e 40 bis comma 3 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12.

Art. 1 finalità

Art. 2 modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 126/2015

Art. 3 modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 126/2015

Art. 4 modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 126/2015

Art. 5 entrata in vigore

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento dispone le opportune modifiche al Regolamento in materia di esercizio delle attività di estetista, acconciatore e tintolavanderia di cui agli articoli 26 comma 4, 28 comma 6 e 40 bis comma 3 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, emanato con decreto del Presidente della Regione 26 giugno 2015, n. 0126/Pres.

Art. 2 modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 126/2015

1. Al comma 8 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 126/2015 le parole: <<dei piani regionali di formazione professionale di cui alla legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)>> sono sostituite dalle seguenti: <<del sistema regionale della formazione di cui alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente).>>.

Art. 3 modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 126/2015

1. Al comma 8 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 126/2015 le parole: <<dei piani regionali di formazione professionale di cui alla legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)>> sono sostituite dalle seguenti: <<del sistema regionale della formazione di cui alla legge regionale 27/2017.>>.

Art. 4 modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 126/2015

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 126/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

<<a) età non inferiore a diciotto anni con diploma di scuola secondaria di primo grado e superamento della prova d'esame di un corso di formazione per Responsabile tecnico di tintolavanderia della durata di 250 ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno, con un massimo di assenze consentite pari al venti per cento del monte ore complessivo, al netto della prova d'esame. Il possesso di una qualificazione pubblica, di livello minimo EQF 4, riconducibile ad entrambe le aree di attività (A.D.A.) 24.141.416 – Gestione e organizzazione delle attività di tintolavanderia e 24.141.417 – Realizzazione di operazioni di tintolavanderia dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni è motivo di esonero dall'obbligo di frequenza del percorso formativo e dal relativo esame;

b) attestato di qualifica in “Operatore alla produzione chimica” o in “Operatore delle produzioni chimiche” o qualifiche equipollenti, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuarsi nell’arco di tre anni dal conseguimento dell’attestato;

c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di laurea abilitanti per Responsabile tecnico di tintolavanderia elencati all’allegato 2, o diploma di livello post-secondario superiore in materie inerenti l’attività; >>

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. I corsi di formazione per Responsabile tecnico di tintolavanderia sono realizzati nell’ambito del sistema regionale della formazione di cui alla legge regionale 27/2017.>>;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Gli standard formativi del corso di cui al comma 1, lettera a) sono quelli indicati nel documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 28 novembre 2019, recante “Aggiornamento delle Linee Guida – approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 25 maggio 2011 – relative allo Standard formativo e professionale di Responsabile tecnico di tintolavanderia”. >>;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Al superamento della prova d’esame di cui al comma 1, lettera a), organizzata secondo le modalità e i criteri previsti dall’articolo 10, comma 6, del “Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionali e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale in attuazione dell’articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)”, emanato con decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2017, n. 0140/Pres, è rilasciato un attestato di frequenza con valore di qualificazione di Responsabile tecnico di tintolavanderia ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 22 febbraio 2006, n. 84.>>.

Art. 5 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE